



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di mercoledì ventidue del mese di giugno, alle ore 15,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CORSINI MARCO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE PALO GIANLUIGI.....	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GASPERINI DINO.....	“
4 AURIGEMMA ANTONIO.....	“	11 GHERA FABRIZIO.....	“
5 BELVISO SVEVA.....	“	12 LAMANDA CARMINE.....	“
6 BORDONI DAVIDE.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 CAVALLARI ENRICO.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Belviso, Bordoni, Cavallari, Corsini, De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 212

Convenzione con AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Annualità 2011.

Premesso che l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni;

Che con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 2 agosto 2000 è stata approvata, ai sensi della legge 15 maggio 1997, la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in Società per Azioni AMA S.p.A. e, contestualmente, è stato affidato ad AMA S.p.A. per quindici anni il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 è stata disposta l'applicazione, in via sperimentale, come previsto dal comma 1-bis del citato

articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2003, con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507 del 1993 e successive modificazioni;

Che con la suddetta deliberazione è stato adottato il Regolamento per l'applicazione sperimentale della Tariffa Rifiuti (TIA1) e la Società AMA S.p.A. è stata individuata, ai sensi dell'articolo 49, commi 9 e 13 del D.Lgs. n. 22 del 1997, quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003 è stata approvata la Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, per gli anni 2003, 2004 e 2005;

Che con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 800 del 30 dicembre 2005, n. 116 del 28 marzo 2007, n. 14 del 23 gennaio 2008 e n. 196 del 24 giugno 2009 è stata rinnovata la Convenzione con la Società AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, rispettivamente, per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;

Che l'articolo 238, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA2) e la contestuale soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo 238;

Che il citato comma 11 dell'articolo 238 prevede che nelle more dell'adozione del Regolamento attuativo previsto dal comma 6 del medesimo articolo continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, che si identificano esclusivamente nell'insieme dei Regolamenti di applicazione della Tarsu e della TIA1 introdotta in via sperimentale;

Che l'articolo 264, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 152 del 2006 dispone l'abrogazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 e prevede, inoltre, che "Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente Decreto, i provvedimenti attuativi del citato Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto", tra cui rientra sicuramente il D.P.R. n. 158 del 1999;

Considerato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009, intervenendo sulle questioni di legittimità costituzionale con particolare riferimento alla giurisdizione tributaria delle controversie relative alla Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, ha affrontato preliminarmente il tema della natura giuridica della Tariffa di Igiene Ambientale esprimendosi per la natura tributaria del prelievo stesso, in analogia con quanto previsto dalla disciplina concernente la Tassa per i Rifiuti Solidi Urbani;

Che, in conformità ai principi dettati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 è stata approvata la Convenzione con la Società AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del citato articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, riguardanti le attività relative all'anno 2010;

Che, successivamente all'approvazione della citata Convenzione, è intervenuto il comma 33 dell'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto in ordine alla TIA2

che “le disposizioni di cui all’articolo 236 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”;

Che, in sede di conversione del Decreto Legge appena citato, il Governo ha accolto l’Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei Deputati in base al quale il comma 33 dell’articolo 14 del citato Decreto Legge deve essere interpretato, fino all’entrata in vigore della TIA2, nel senso che anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad I.V.A.;

Che il Ministero delle Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010 ha ritenuto che la TIA1 di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 debba continuare ad essere assoggettata all’I.V.A., riconfermando quanto già sostenuto nella circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione Centrale Fiscalità Locale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, nella risoluzione n. 25 del 5 febbraio 2003 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate e nella risoluzione n. 250 del 17 giugno 2008 della stessa Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate;

Che dalla lettura della citata circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010 si evince che la TIA 1 e la TIA2 presentano analoghe caratteristiche e che, pertanto, la volontà del Legislatore è stata, con l’articolo 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 2010, quella di regolamentare i due prelievi con le stesse fonti normative con la conseguenza che se la TIA2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all’I.V.A., non può affermarsi diversamente per la TIA1;

Che la citata circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010 identifica nel soggetto che gestisce il ciclo dei rifiuti il titolare della riscossione della tariffa;

Che, stante l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 94 del 1° dicembre 2010 si è proceduto all’annullamento della Convenzione approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 ed alla contestuale approvazione di una nuova Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti la tariffa rifiuti con effetto dal 1° gennaio 2010;

Che successivamente alla citata circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010 si sono susseguite diverse pronunce giurisprudenziali che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, hanno ribadito la natura tributaria della TIA1 di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che in particolare la Corte dei Conti, con deliberazione n. 65 del 2010 della Sezione Regionale del Piemonte e con deliberazione n. 21 del 2011 della Sezione Regionale della Lombardia, ha riaffermato la tesi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in ordine alla natura tributaria della TIA1 di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che, in conseguenza delle pronunce fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ed in assenza di una intervenuta norma di legge che riconosca la natura di corrispettivo alla TIA1 di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 16 marzo 2011 si è ritenuto di procedere alla revoca della deliberazione della Giunta Capitolina n. 94 del 1° dicembre 2010 ed alla conferma che, per l’anno 2010, le attività riguardanti l’applicazione, l’accertamento e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sono disciplinate dalla convenzione con AMA S.p.A., approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010, in ragione del riconoscimento della natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale;

Considerato inoltre che l'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare generale degli Enti Locali individua i principi cui gli enti devono conformarsi per l'affidamento, mediante convenzione, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi a società a capitale interamente pubblico, nel rispetto della normativa sui servizi pubblici locali vigente;

Che, in particolare, l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) così come modificato dall'articolo 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede che il conferimento della titolarità del servizio possa essere effettuato a favore di società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente pubblico eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;

Che il citato articolo 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, recante la disciplina del regime transitorio degli affidamenti in essere alla data del 22 agosto 2008 effettuati in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica per l'individuazione delle società affidatarie, dispone la cessazione degli stessi affidamenti alla data del 31 dicembre 2011, fatta eccezione per i casi in cui, entro la medesima data, l'ente affidante abbia ceduto almeno il 40% del capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei soci;

Che, ai sensi dell'articolo 49, commi 9 e 13, del D.Lgs. n. 22 del 1997, il soggetto cui è affidata la gestione della tariffa rifiuti provvede all'applicazione e riscossione della tariffa medesima, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare;

Che vi è la necessità di garantire la continuità del servizio di riscossione anche nell'anno 2011, assicurando il mantenimento delle conoscenze e delle procedure in essere presso la Società AMA S.p.A.;

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 146 del 29 dicembre 2010, è stata disposta la proroga del Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A., di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004, già prorogato fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 1° luglio 2010, fino alla data di sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011;

Che la deliberazione concernente l'Approvazione del piano finanziario 2011 e determinazione delle misure della Tariffa di Igiene Ambientale per l'anno 2011 in applicazione dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è stata approvata dalla Giunta Capitolina (Dec. G.C. n. 27 dell'11 aprile 2011) ed è in fase di approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina;

Che, in ragione della natura tributaria del prelievo tariffario, si ritiene necessario che la Società AMA S.p.A. assicuri maggiore certezza nella riscossione della tariffa attraverso l'attività di acquisizione e normalizzazione del data base, la puntuale rendicontazione dei flussi di incasso ed il continuo monitoraggio dei crediti con particolare riguardo alle cosiddette grandi utenze;

Che la Società AMA S.p.A. deve pertanto impegnarsi ad adottare, concordandole con la Ragioneria, le modalità di invio dei flussi informativi di cassa finalizzate al rispetto delle disposizioni dettate dal T.U.E.L., nonché da Regolamenti, circolari, procedure ed indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale, secondo la relativa tempistica richiesta, onde consentire all'Amministrazione di rispettare tutti i corrispondenti adempimenti contabili;

Che, al fine di garantire una migliore vigilanza sulla realizzazione degli obiettivi sopra delineati si rileva l'esigenza di modificare la Convenzione, prevedendo la costituzione di un'apposita Commissione di controllo che possa analizzare le informazioni acquisite attraverso specifici reports redatti dal soggetto gestore;

Che occorre, pertanto, procedere al rinnovo della Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa rifiuti urbani, relativamente all'anno 2011;

Visto l'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Visto il D.P.R. n. 158 del 1999;

Visto l'articolo 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.);

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 pubblicata sulla G.U. del 30 luglio 2009;

Vista la circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le deliberazioni della Corte dei Conti n. 65 del 2010 (Sez. Reg. Piemonte) e n. 21 del 2011 (Sez. Reg. Lombardia);

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 16 marzo 2011;

Considerato che, in data 10 giugno 2011, il Dirigente della U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Cellucci";

Preso atto che, in data 10 giugno 2011 il Direttore del 2. Dipartimento ad Interim Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 53 del 9 marzo 2011, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Pelusi";

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

- di rinnovare la Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema allegato come parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che la Convenzione riguarda le attività relative all'anno 2011.

CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.

Anno 2011

tra Roma Capitale (cod. fiscale n. 02438750586 - partita IVA n. 01057861005), nella persona del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, in virtù dei poteri che gli derivano dall'Ordinanza Sindacale n. 73 del 22 marzo 2011

ed

AMA S.p.A., nel seguito AMA (cod. fiscale/partita IVA n. 05445891004), nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, in forza dell'art. 17 dello Statuto AMA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 02.08.2000.

Premesso

- che l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e la contemporanea soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con il citato DPR n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 2 agosto 2000, è stata approvata, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in società per azione AMA S.p.A. e contestualmente è stato affidato ad AMA S.p.A. per quindici anni il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, a decorrere dal 1 gennaio 2003, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione sperimentale della tariffa sui rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo 2003, è stata istituita, con effetto dal 1 gennaio 2003, la tariffa (Ta.Ri.) per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997;
- che con la citata deliberazione consiliare n. 25 del 2003 è stata individuata, ai sensi dell'articolo 49, commi 9 e 13, del D.Lgs. n. 22 del 1997, la Società AMA S.p.A., quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e apposito disciplinare;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003 è stata approvata la Convenzione con l'AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per gli anni 2003, 2004 e 2005;
- che con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 800 del 30 dicembre 2005, n. 116 del 28 marzo 2007, n. 14 del 23 gennaio 2008 e n. 196 del 24 giugno 2009 è stata rinnovata la Convenzione con l'Ama S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa, per la gestione dei rifiuti urbani ex articolo 49 del D.Lgs n. 22 del 1997, rispettivamente, per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;
- che l'articolo 238, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA2) e la contestuale soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo 238;
- che in attesa dei regolamenti attuativi del Ministero dell'Ambiente, come previsti dal citato articolo 238, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, a definizione del nuovo assetto normativo della disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e riscossione della tariffa rifiuti, continua ad applicarsi la disciplina vigente, giusta quanto previsto dal comma 11 del predetto articolo;

- che il citato comma 11 prevede che continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, che si identificano esclusivamente nell'insieme dei regolamenti di applicazione della TARSU e della TIA1 introdotta in via sperimentale;
- che l'art. 264, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 152 del 2006 dispone l'abrogazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 e prevede, inoltre, che *"Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto"*, tra cui rientra sicuramente il D.P.R. n. 158 del 1999;
- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009, intervenendo sulle questioni di legittimità costituzionale con particolare riferimento alla giurisdizione tributaria delle controversie relative alla Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, ha affrontato preliminarmente il tema della natura giuridica della Tariffa di Igiene Ambientale esprimendosi per la natura tributaria del prelievo stesso, in analogia con quanto previsto dalla disciplina concernente la Tassa per i Rifiuti Solidi Urbani;
- che, in relazione alla citata Sentenza della Corte Costituzionale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 è stata approvata la Convenzione con l'Ama S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa, per la gestione dei rifiuti urbani ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 riguardanti le attività relative all'anno 2010;
- che successivamente all'approvazione della citata Convenzione è intervenuto il comma 33 dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto in ordine alla TIA2 che *"le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria"*;
- che in sede di conversione del decreto-legge appena citato, il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei deputati in base al quale detto comma 33 dell'articolo 14 deve essere interpretato, fino all'entrata in vigore della TIA2, nel senso che anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad IVA;
- che il Ministero delle Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 ha ritenuto che la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 debba continuare ad essere assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, riconfermando quanto già sostenuto nella circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione Centrale Fiscalità Locale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, nella risoluzione n. 25 del 5 febbraio 2003 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate e nella risoluzione n. 250 del 17 giugno 2008 della stessa Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate;
- che dalla lettura della citata Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 si evince che la TIA1 e la TIA2 presentano analoghe caratteristiche e che pertanto la volontà del Legislatore è stata, con l'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 2010 quella di regolamentare i due prelievi con le stesse fonti normative con la conseguenza che se la TIA2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all'IVA, non può affermarsi diversamente per la TIA1;
- che la citata Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 identifica nel soggetto che gestisce il ciclo dei rifiuti il titolare della riscossione della tariffa;
- che, stante l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 94 del 1° dicembre 2010 si è proceduto all'annullamento della Convenzione approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 ed alla contestuale approvazione di una nuova Convenzione con la società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti la tariffa rifiuti con effetto dal 1° gennaio 2010;
- che successivamente alla citata circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 si sono susseguite diverse pronunce giurisprudenziali che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, hanno ribadito la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- che in particolare la Corte dei Conti, con delibera n. 65 del 2010 della Sezione Regionale del Piemonte e con delibera n. 21 del 2011 della Sezione Regionale della Lombardia, ha riaffermato la tesi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in ordine alla natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- che, in conseguenza delle pronunce fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ed in assenza di una intervenuta norma di legge che riconosca la natura di corrispettivo alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 16 marzo 2011 si è ritenuto di procedere alla revoca della deliberazione della Giunta Capitolina n. 94 del 1° dicembre 2010 ed alla conferma che, per l'anno 2010, le attività riguardanti l'applicazione, l'accertamento e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

sono disciplinate dalla convenzione con AMA S.p.A., approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010, in ragione del riconoscimento della natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale;

- che l'articolo 52, comma 5, del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare generale degli Enti Locali individua i principi cui gli enti devono conformarsi per l'affidamento, mediante convenzione, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi a società a capitale interamente pubblico, nel rispetto della normativa sui servizi pubblici locali vigente;
- che, in particolare, l'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) così come modificato dall'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede che il conferimento della titolarità del servizio possa essere effettuato a favore di società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente pubblico eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
- che il citato articolo 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, recante la disciplina del regime transitorio degli affidamenti in essere alla data del 22 agosto 2008 effettuati in deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica per l'individuazione delle società affidatarie, dispone la cessazione degli stessi affidamenti alla data del 31 dicembre 2011, fatta eccezione per i casi in cui, entro la medesima data, l'ente affidante abbia ceduto almeno il 40% del capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei soci;
- che, ai sensi dell'articolo 49, commi 9 e 13, del D.Lgs. n. 22 del 1997, il soggetto cui è affidata la gestione della tariffa rifiuti provvede all'applicazione e riscossione della tariffa medesima, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare;
- che vi è la necessità di garantire la continuità del servizio di riscossione anche nell'anno 2011, assicurando il mantenimento delle conoscenze e delle procedure in essere presso la società AMA S.p.A.;
- che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 146 del 29 dicembre 2010, è stata disposta la proroga del contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A., di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 28 gennaio 2004, già prorogato fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 1° luglio 2010, fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011;
- che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. del2011 è stato approvato il Piano Finanziario e la determinazione della misura della tariffa rifiuti per l'anno 2011;
- che in ragione della natura tributaria del prelievo tariffario si ritiene necessario che la società AMA S.p.A. assicuri maggiore certezza nella riscossione della tariffa attraverso l'attività di acquisizione e normalizzazione del data base, la puntuale rendicontazione dei flussi di incasso ed il continuo monitoraggio dei crediti con particolare riguardo alle cosiddette grandi utenze;
- che la società AMA S.p.A. deve pertanto impegnarsi ad adottare, concordandole con la Ragioneria, le modalità di invio dei flussi informativi di cassa finalizzate al rispetto delle disposizioni dettate dal TUEL nonché da regolamenti, circolari, procedure ed indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale, secondo la relativa tempistica richiesta, onde consentire all'Amministrazione di rispettare tutti i corrispondenti adempimenti contabili.
- che, al fine di garantire una migliore vigilanza sulla realizzazione degli obiettivi sopra delineati si rileva l'esigenza di modificare la Convenzione, prevedendo la costituzione di un'apposita Commissione di controllo che possa analizzare le informazioni acquisite attraverso specifici reports redatti dal soggetto gestore;
- che occorre, pertanto, procedere al rinnovo della Convenzione con la società AMA S.p.A. per disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa rifiuti urbani, relativamente all'anno 2011;

Tutto ciò premesso ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n..... del 2011 tra le parti, così come costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto e valgono ad interpretare la volontà delle parti.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina le attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa la gestione dei rifiuti urbani (TIA1), affidate ad AMA S.p.A. quale soggetto gestore dell'intero c integrale dei rifiuti, secondo le modalità e le condizioni definite nell'ambito del Contratto di servizi essere con Roma Capitale.

2. L'applicazione e la gestione della tariffa è effettuata nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti, delle circolari e delle indicazioni provenienti dal Dipartimento Risorse Economiche.
3. AMA S.p.A. cura la riscossione della tariffa su appositi conti correnti distinguendoli secondo le esigenze contabili previste dalla normativa, dai regolamenti e dalle indicazioni provenienti da Roma Capitale. Con periodicità mensile rendiconta su supporti informatici l'andamento delle riscossioni relative alla tariffa ordinaria ed agli arretrati, redigendo ogni sei mesi una relazione sullo stato della riscossione. Ai fini della presente convenzione la voce arretrati è rappresentata dalle riscossioni che AMA S.p.A. effettua a titolo di tariffa, interessi e sanzioni per le annualità pregresse.

ARTICOLO 3 – DURATA

1. La presente Convenzione riguarda il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DI AMA

1. Ai fini dell'applicazione e della riscossione della tariffa, l'AMA S.p.A. - nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tariffa rifiuti, del regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa e della deliberazione recante i criteri di determinazione della tariffa - assume i seguenti obblighi:
 - a) gestione delle banche dati relative alle utenze con riferimento a iscrizioni, cancellazioni, variazioni ed ogni altra attività di aggiornamento delle informazioni ivi contenute;
 - b) normalizzazione della banca dati di riferimento, integrandola con le informazioni provenienti dall'attività di recupero realizzata da Aequa Roma S.p.A. e dagli uffici capitolini o da qualsiasi altra fonte indicata da Roma Capitale;
 - c) messa a disposizione di un numero di postazioni informatiche sufficienti per l'accesso in visualizzazione diretta alle banche dati di cui alla lettera b), al Dipartimento Risorse Economiche, nonché ad ogni altro soggetto dallo stesso individuato quali a titolo esemplificativo Aequa Roma S.p.A. o l'Agenzia del Territorio;
 - d) predisposizione dei sistemi di riscossione, compresa la formazione dei ruoli di riscossione coattiva di cui al D.P.R. 602 del 1973 e successive modificazioni;
 - e) rendicontazione mensile degli incassi suddivisi per tariffa ordinaria, tariffa arretrati, interessi e sanzioni con riconciliazione delle quietanze di pagamento ai fini della regolarizzazione dell'entrata nel bilancio di Roma Capitale; la rendicontazione dovrà essere redatta secondo modelli, tracciati e nei tempi concordati con la Ragioneria Generale ed il Dipartimento Risorse Economiche;
 - f) trasferimento diretto alla Tesoreria della Provincia di Roma del gettito relativo all'addizionale provinciale istituita dall'articolo 19 del D.Lgs. 504 del 1992;
 - g) corresponsione dell'aggio dovuto all'Agente della riscossione, nel caso di riscossione coattiva;
 - h) attivazione delle attività funzionali e necessarie per il recupero dei crediti secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Risorse Economiche;
 - i) gestione delle attività di accertamento dell'evasione e dell'elusione tariffaria attraverso sistemi di verifica documentale e sul territorio, sulla base degli indirizzi forniti da Roma Capitale;
 - j) gestione delle riduzioni e dei bonus, con un piano di incentivazione alla raccolta differenziata articolato su base territoriale che preveda, come forme di bonus, anche l'erogazione di servizi addizionali di igiene urbana;
 - k) gestione e potenziamento delle funzionalità di sportello e di contact center con diversi canali (telefono, posta, Internet) per recepire le richieste e le segnalazioni dai cittadini e dalle imprese (variazioni dei dati presenti nelle dichiarazioni, informazioni sui pagamenti, ecc.) e per facilitare la comunicazione e il pagamento delle bollette;
 - l) attivazione di sistemi di pagamento alternativi, improntati a criteri di comodità e semplificazione per l'utente, anche attraverso forme di pagamento on-line, o attraverso l'utilizzo del modello unico di pagamento F24;
 - m) gestione del contenzioso per ogni grado di giudizio, attraverso la predisposizione degli atti di difesa (controdeduzioni, memorie integrative e atti di appello) presso la magistratura competente e di ogni altra documentazione tecnica che si renda necessaria per una migliore difesa di AMA S.p.A.;
 - n) trasmissione a Roma Capitale delle informazioni e degli elementi utili che possono determinare variazioni nell'ammontare della tariffa rifiuti o che possano indirizzare le scelte nell'ambito della politica tariffaria anche con riferimento all'introduzione di agevolazioni o riduzioni della tariffa;
 - o) aggiornamento, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, della Carta di Servizi per la gestione della tariffa, nella quale dovranno essere specificate le attività connesse alla gestione della tariffa e indicati gli standard minimi e ottimali (obbligatorie) di qualità e quantili dei servizi. Nella Carta dei Servizi dovranno essere garantiti i principi di eguaglianza e imparzialità

nel trattamento di tutti gli utenti, la continuità nell'erogazione del servizio, l'efficacia ed efficienza dei processi produttivi e tecnologici, la partecipazione dei cittadini alle informazioni che li riguardano secondo i principi previsti dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni;

- p) trasmissione dell'elenco delle richieste di agevolazioni sociali e tariffarie da acquisire per conto di Roma Capitale per le opportune verifiche, su supporto informatico;
- q) trasmissione, su richiesta del Dipartimento Risorse Economiche, di ogni documentazione e certificazione riguardante le modalità operative di gestione.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI ROMA CAPITALE

1. A Roma Capitale compete, come previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997 e dal D.P.R. n. 158 del 1999, e successive modificazioni, la determinazione della tariffa, l'approvazione del Piano Finanziario redatto da AMA S.p.A. e la predisposizione delle tabelle dei coefficienti di adattamento. Compete altresì l'approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa, l'individuazione delle misure relative alle agevolazioni e riduzioni applicabili, il coordinamento delle attività di gestione e di contabilizzazione del tributo, nonché ogni attività di monitoraggio e controllo.
2. Roma Capitale assicura ad AMA S.p.A. la piena collaborazione e, in particolare:
 - la trasmissione periodica dell'estratto dell'anagrafe dei residenti sulla base delle quali sarà effettuata la tariffazione;
 - il supporto nelle attività di controllo della completezza e correttezza dei dati trasmessi e della leggibilità nel formato elettronico stabilito;
 - la fornitura periodica di estrazioni delle banche dati in possesso di Roma Capitale (Annona, ICI, Catasto e COSAP) ai fini dell'azione dell'attività di recupero evasione;
 - la fornitura di ogni informazione relativa alle entrate locali che possa considerarsi utile per la gestione della tariffa.
3. Restano in capo a Roma Capitale tutte le responsabilità, sia organizzative sia operative, derivanti dalla gestione della soppressa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), le cui attività non sono comprese nell'ambito della gestione della tariffa.

ARTICOLO 6 - COSTO DELLA GESTIONE TARIFFARIA

1. Al fine dell'applicazione della tariffa, il Piano Finanziario deliberato da Roma Capitale tiene conto degli oneri che AMA S.p.A. sostiene nello svolgimento dell'attività di gestione della Tariffa, secondo i contenuti della presente convenzione, così come previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 158 del 1999.
2. La tariffa applicata da AMA S.p.A. agli utenti copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetta l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999.
3. Il pagamento del corrispettivo ad AMA S.p.A. avviene dietro presentazione di fattura periodica.

ARTICOLO 7 - RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Nell'ambito dell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, AMA S.p.A. s'impegna ad effettuare verifiche sulle utenze assunte in gestione e controlli sulle autodichiarazioni presentate dagli utenti, al fine di accertarne la correttezza, completezza e l'esatto pagamento della tariffa.
2. AMA S.p.A. si impegna altresì ad accertare posizioni di evasione totale attraverso incroci mirati tra i dati della tariffa ed altre banche dati, che possono essere utilizzate per il recupero dell'evasione, quali, a titolo esemplificativo:
 - archivi elettrici, acqua e utenze gas;
 - archivi della Camera di Commercio;
 - archivi dell'anagrafe demografica di Roma Capitale;
 - catasto.
3. A tal fine AMA S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Inoltre, AMA S.p.A. si impegna ad attivare anche controlli sul territorio qualora la verifica delle informazioni contenute nelle denunce o acquisite in sede di accertamento non sia sufficiente ad individuare la misura e la destinazione delle superfici imponibili.

4. In relazione ai punti precedenti, A.M.A. S.p.A. presenta, entro trenta giorni dalla firma della presente convenzione, un apposito progetto contenente il piano delle attività di recupero dell'evasione ed elusione formulato anche sulla base degli indirizzi e delle indicazioni espresse dal Dipartimento Risorse Economiche.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI CONTABILI

1. La liquidazione della tariffa e l'emissione dei relativi avvisi di pagamento hanno cadenza normalmente semestrale, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di marzo-giugno e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre. AMA S.p.A. può stabilire ulteriori modalità di emissione degli avvisi di pagamento nel rispetto dei termini previsti dai regolamenti di Roma Capitale.
2. La liquidazione della tariffa è subordinata al tempestivo invio al Dipartimento Risorse Economiche da parte di AMA S.p.A. dell'elenco completo ed aggiornato degli utenti in tariffa, distinti per ciascuna categoria e con separata indicazione degli utenti esenti ed agevolati ad ogni titolo, nonché all'invio di ogni altra informazione indispensabile o utile in merito alla determinazione della tariffa.
3. Per utenze particolari (Comuni, Enti Pubblici, ecc.) o per utenze non domestiche con avvisi di pagamento di particolare entità (piccola industria, grande terziario, ecc.) possono essere concordati con l'Utente sia diverse modalità di contabilizzazione (es. per unità funzionale), sia periodi di emissione degli avvisi medesimi basati su scadenze più ravvicinate.
4. Con l'avviso di pagamento emesso per il secondo semestre dell'anno di riferimento, AMA S.p.A. ha facoltà di tenere conto di eventuali variazioni intervenute nei dati utili per la determinazione della tariffa. Il calcolo dell'importo consuntivo è effettuato sulla base degli atti emanati dall'Assemblea Capitolina.
5. Per gli avvisi di pagamento emessi nel corso dell'anno di riferimento AMA S.p.A. si riserva di computare per le utenze domestiche, per le quali l'incrocio tra anagrafe comunale e banca dati della Tariffa Rifiuti abbia dato esito negativo, un numero di componenti il nucleo familiare pari a tre, salvo conguaglio in sede di primo avviso semestrale per l'anno successivo.
In sede di emissione degli avvisi di pagamento, sono inseriti, inoltre, i seguenti importi:
 - a) eventuali conguagli derivanti dal ricalcolo degli importi per effetto di modifiche normative e interpretazione di prassi o sulla base degli effettivi valori dei parametri di riferimento della tariffa (numero dei componenti la famiglia, superficie assoggettata);
 - b) eventuale agevolazione tariffaria prevista per il conferimento dei rifiuti a raccolta differenziata per le utenze comprese nelle aree interessate dalla sperimentazione della raccolta porta a porta (utenze domestiche);
 - c) eventuale agevolazione tariffaria per i quantitativi di rifiuti avviati al recupero.
6. AMA S.p.A. trasmette annualmente, ai fini della regolarizzazione contabile, a Roma Capitale le informazioni riguardanti il totale delle agevolazioni sociali e tariffarie dettagliando gli importi per tipo di agevolazione e allegando la lista completa delle singole posizioni.
7. Roma Capitale effettua, con la collaborazione di AMA S.p.A., il controllo sulle autocertificazioni rese ai fini del riconoscimento del beneficio delle agevolazioni sociali previste dal Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa. A tal fine, su richiesta di Roma Capitale, AMA S.p.A. trasmette anche su supporto cartaceo gli atti inerenti le richieste di agevolazioni sociali soggette a controllo. Qualora Roma Capitale comunichi durante l'anno delle variazioni rispetto alla situazione precedentemente riscontrata, tali variazioni sono considerate nell'emissione del primo avviso utile.

ARTICOLO 9 – REPORT E STRUMENTI DI CONTROLLO

1. Roma Capitale, in attuazione dei propri compiti istituzionali inerenti anche la salvaguardia dell'ambiente, esplica l'attività di controllo della corretta applicazione della presente Convenzione attraverso i seguenti strumenti:
 - a) report mensili aziendali sui dati di riscossione della tariffa suddivisi per parte ordinaria, per arretrati, per interessi e sanzioni;
 - b) report bimestrali aziendali, come da schede allegate alla presente convenzione, contenente i dati relativi a: emissione e riscossione di avvisi per recupero evasione, iscrizioni a ruolo coattivo, sgravi emessi sul ruolo, agevolazioni, rimborsi, rateizzazioni, contenzioso, cessazioni, variazioni di superficie e andamento dei costi fissi e variabili aziendali rispetto al Piano Finanziario approvato;
 - c) analisi dei dati trasmessi nei report di cui al punto a) e b) a seguito della chiusura del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.
 - d) verifiche interne ad hoc, inerenti la rispondenza delle modalità di compilazione dei report;
 - e) indagini e analisi specifiche affidate dalla Commissione di Controllo.

2. I report bimestrali aziendali di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, basati sulle informazioni del sistema di controllo di gestione della tariffa, dovranno essere predisposti a cura di AMA S.p.A. utilizzando le schede allegate alla presente Convenzione e inoltrati, anche su supporto informatico, al Dipartimento Risorse Economiche entro 30 giorni dalla fine di ciascun bimestre, fatte salve eventuali modifiche da concordare tra le parti.
3. Il report bimestrale dovrà contenere le informazioni sull'attività gestita dall'azienda in termini di utenze, bollettazione, riscossioni e recupero evasione, evidenziando una comparazione con i dati relativi al precedente report bimestrale. Inoltre, il report bimestrale dovrà contenere informazioni di natura economica finanziaria sull'andamento progressivo del costo del servizio, comparando i dati del piano finanziario deliberato con i dati a consuntivo determinati nei singoli bimestri di riferimento. Il report bimestrale fornirà, infine, una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati o al loro stato di avanzamento, in termini di livello di servizio raggiunto.
4. Le verifiche ad hoc potranno riguardare le modalità di rilevazione e calcolo dei dati e delle informazioni che alimentano il sistema di report e potranno essere effettuate ogniqualvolta il Dipartimento Risorse Economiche rileverà l'esigenza di chiarimenti e approfondimenti su specifiche voci del documento. Le verifiche verranno condotte attraverso incontri fra i membri del Dipartimento Risorse Economiche e rappresentanti aziendali scelti dalla Direzione aziendale in base alla specifica competenza sulla materia in oggetto. Le verifiche si concluderanno con la redazione di un verbale, sottoscritto dalle parti, dove sono illustrati i riscontri effettuati e i suggerimenti e raccomandazioni che si ritiene utile proporre.

ARTICOLO 10- COMMISSIONE DI CONTROLLO

1. Ai fini della verifica dell'operato di AMA S.p.A., è istituita una apposita Commissione di Controllo composta da sette membri designati nel seguente modo: due rappresentanti del Dipartimento Risorse Economiche, un rappresentante del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale, un rappresentante del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde, due rappresentanti di AMA S.p.A. ed un presidente nominato da Roma Capitale.
2. La Commissione ha le seguenti funzioni:
 - a) esprime una valutazione dei report, trasmessi da AMA S.p.A. al Dipartimento Risorse Economiche ai sensi dell'art. 9 del presente atto;
 - b) garantisce il massimo coordinamento possibile tra le eventuali richieste di intervento della società e/o di Roma Capitale, provvedendo altresì alla formulazione di proposte di definizione di rapporti di collaborazione ed informazione;
 - c) formula pareri e proposte ai fini del miglioramento delle attività oggetto degli accordi relativi alla presente Convenzione;
 - d) relaziona annualmente all'Assessore al Bilancio sull'andamento dell'attività evidenziando le eventuali criticità riscontrate in relazione ai dati esaminati e forniti dall'AMA S.p.A.;
3. E' facoltà della Commissione richiedere ad AMA S.p.A. ogni informazione e dato utile per l'esercizio delle proprie attività.

ARTICOLO 11 – PENALITA'

1. In caso di mancato svolgimento, da parte di AMA S.p.A., degli adempimenti connessi alla gestione della tariffa indicati nella presente Convenzione, AMA S.p.A. è tenuta al pagamento in favore di Roma Capitale di una penale fino a € 500.000,00, fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo adempimento.
2. E' applicata la medesima penale di cui al comma 1 in caso di violazione delle disposizioni contenute nella normativa richiamata dagli articoli 4 e 9 della presente Convenzione.
3. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Capitolina la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. In ogni caso Roma Capitale può richiedere ad AMA S.p.A., ai sensi dell'articolo 1382 c.c., il risarcimento di ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.
4. Per le violazioni degli adempimenti e delle attività descritte nella carta dei servizi riconosciute dalla Commissione di cui all'articolo 10 della presente Convenzione, AMA S.p.A. si impegna a fornire servizi aggiuntivi a titolo di ristoro del mancato rispetto degli obblighi assunti.

ARTICOLO 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. AMA S.p.A. è tenuta all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ed in particolare all'adozione

delle misure minime di sicurezza e alla sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità da parte del titolare del trattamento dei dati.

2. AMA S.p.A. è obbligata alla comunicazione dei soggetti affidatari di attività ai quali compete il trattamento di dati in ordine alla presente convenzione.
3. AMA S.p.A. in particolare cura i seguenti adempimenti:
 - a) nomina gli incaricati del trattamento e fornisce loro dettagliate istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi posti dall'articolo 11 del D.Lgs n. 196 del 2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento;
 - b) assicura l'attuazione di eventuali provvedimenti del Garante della Privacy;
 - c) predispone ed aggiorna un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le indicazioni degli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del 2003, con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alla normativa vigente;
 - d) tratta i dati nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento dell'incarico affidato con divieto di diffusione degli stessi.
4. AMA S.p.A. ha inoltre l'obbligo di fornire tutte le informazioni e rapporti che dovessero rendersi necessari per consentire l'attuazione delle verifiche periodiche ex articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003.
5. Roma Capitale effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte di AMA S.p.A. di tutte le disposizioni contenute nella presente Convenzione.

ARTICOLO 13 – ACCORDI CON SOGGETTI TERZI

1. È fatto espressamente divieto di subappaltare a terzi parte delle attività oggetto di affidamento, salva autorizzazione scritta da parte di Roma Capitale.
2. È fatto espressamente divieto ad AMA S.p.A. di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente Convenzione e/o diritti dalla stessa derivanti, salvo quanto previsto nel presente atto.
3. Resta ferma per AMA S.p.A. la piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, compresa la possibilità, prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 2000, di utilizzo di sinergie con altre aziende comunali ovvero controllate e/o partecipate da Roma Capitale.
4. Resta ferma la possibilità per AMA S.p.A. di affidare ad altri soggetti attività accessorie, temporanee o a carattere specialistico, relative alle fasi di gestione della tariffa, che si rendessero strettamente necessarie per il raggiungimento di più elevati livelli di economicità e di efficienza. Resta fermo l'obbligo esclusivo di AMA S.p.A. di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità, anche in relazione alla utilizzazione di soggetti terzi.

ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione è redatta in triplice esemplare, di cui uno è conservato presso Roma Capitale, uno presso AMA S.p.A. ed il terzo depositato, per la registrazione fiscale, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa – parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 15 – DOMICILIO CONTRATTUALE

1. Per tutti gli effetti della presente Convenzione si intende come domicilio di AMA S.p.A. la relativa sede operativa, anche ove divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'Ufficiale Giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Ogni comunicazione e notificazione a Roma Capitale si intende validamente inoltrata se effettuata presso il Dipartimento Risorse Economiche, Via Ostiense n. 131 L – 00154 Roma.
3. Ogni comunicazione e notificazione alla società AMA S.p.A. si intende validamente inoltrata se effettuata presso la sua sede operativa in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutti gli atti richiamati nella presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
22 giugno 2011.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....